

MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|07/06/2021|0019260-P| [34.43.01/10.108.1/2019]



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 10.108.1

*Allegati*

*Al* Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 6050]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Al* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche  
(dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

*Allo* Regione Piemonte

A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio  
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
A1800A - opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it  
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

*Allo* Edil Samar S.r.l

c.a. ing. Andrea Corona  
c.a. ing. Paolo Pozzi  
(edilsamarsrl@pec.it  
edilsamarsrl@gmail.com)

*Oggetto*

**IVREA (TO) – Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel comune di Ivrea.**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Edil Samar S.r.l.

Osservazioni del Ministero della cultura ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. 152/2006.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

03/06/2021

*[Handwritten signature]*

c.p.c.

Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 6050]  
(ctva@pec.minambiente.it)

c.p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Torino  
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

c.p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

c.p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0043517 del 27/04/2021, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 14514 del 30/04/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino che la Edil Samar S.r.l. ha presentato al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, istanza ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, con nota acquisita dal suddetto Ministero il 21/04/2021.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0043517 del 27/04/2021 (cfr. Allegato 1), nel trasmettere anche a questo Ministero la suddetta istanza (cfr. Allegato 2), vista la vigente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della relativa documentazione, al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 27/04/2021 (scadenza 11/06/2021).

A codesta Soprintendenza ABAP si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Inoltre, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non

MA  
[Handwritten signature]



MINISTERO DELLA CULTURA  
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

03/06/2021

[Handwritten mark]

provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)".

Si evidenzia sin d'ora a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che la Edil Samar S.r.l. nello Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi "SPA"), riporta che il progetto di cui trattasi riguarda la "... realizzazione degli interventi di adeguamento del progetto di ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica, da realizzare nel comune di Ivrea ..., proposti a seguito di approfondimenti eseguiti e dalle mutate condizioni economiche che si sono verificate negli ultimi anni (incremento canoni e azzeramento incentivi per impianti a fonte rinnovabile di tale taglia) ...". Il Proponente, inoltre, riporta che "... il progetto originale ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale con ... DEC DSA n. 1432 del [29/12/2005] e verifica di ottemperanza positiva ad alcune delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale ..." (cfr. SPA, p. 1).

Si comunica a codesta Soprintendenza ABAP che è possibile consultare il suddetto provvedimento VIA sul sito web del Ministero della transizione ecologica, al seguente link:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/725/955>.

Si rappresenta, ancora, a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che il progetto di cui trattasi è stato oggetto di valutazione preliminare da parte del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0041170 del 03/06/2020, con la quale l'Autorità competente ha comunicato che "... le modifiche proposte potevano avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi e pertanto necessitavano [dello] svolgimento di una verifica di Assoggettabilità a VIA ...", così come riportato nella suddetta nota del Ministero della transizione ecologica del 27/04/2021.

Inoltre, nello SPA, il Proponente dichiara che "... in data 21/03/2013 è stato avviato il procedimento di Autorizzazione Unica, tutt'ora in corso ..." (cfr. p. 3) richiamando, tra i pareri resi, anche quello della Soprintendenza ABAP di Torino (cfr. p. 5).

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, avendo cura di allegare allo stesso copia di tutti gli atti di competenza emessi sul predetto progetto (in particolare, il suddetto parere richiamato dal Proponente nello SPA, p. 5).

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso



sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione dei pareri endoprocedimentali di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione delle osservazioni di questo Ministero ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino**, con nota prot. n. 9823 del 28/05/2021, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale e i rispettivi allegati, che ne costituiscono parte integrante:

< In riferimento al progetto in oggetto, vista l'istanza presentata dalla Società Edil Samar S.r.l. al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006, e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 14514 del 30/04/2021, recepita agli atti della Scrivente con prot. 7712 del 30/04/2021, e altresì alla Conferenza di Servizi, indetta dalla Regione Piemonte con nota prot. 21853 del 07/05/2021 in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 – bis l. 241/90 e qui pervenuta in data 10/05/2021, protocollo n. 8259, questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni, per quanto di competenza:

#### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO:

##### 1.1) Beni paesaggistici

##### 1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento.

##### 1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice nell'area oggetto di intervento:

- aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) e g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.

##### 1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n.10



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

03/06/2021

del 12.03.2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

- art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi
- art. 14 - Sistema idrografico

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 si espongono le seguenti considerazioni:

- la tav. P2 - Beni Paesaggistici evidenzia come l'impianto in progetto sia situato in area inerente Territori coperti da foreste e da boschi, art. 16. delle N.d.A.: Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.
- la tav. P3 - Carta Ambiti e unità di paesaggio, rileva come il progetto proposto insista su un'area ricadente nell'Ambito di paesaggio 28 "Eporediese", che tra i Fattori strutturanti il territorio ha il Sistema fluviale e dei canali: L'ambito è solcato da un complesso sistema fluviale, costituito dalla Dora Baltea e dai suoi affluenti (Orco, Malone, rivo Penanchio, rivo Piovano, torrente Assa), che interferisce con le funzioni insediative e infrastrutturali storiche. Gli elementi costitutivi della relazione storica con le acque fluviali si possono distinguere in: - sistema delle opere di contenimento e sponde fluviali della Dora - sistema dei canali storici e delle relative opere idrauliche. In particolare, l'Ambito di paesaggio 28 insiste su due "Unità di paesaggio" normate dall'art. 11 delle N.d.A. e definite rispettivamente come "Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità", caratterizzata dalla "Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse";
- la tav. P4 - Componenti Paesaggistiche, evidenzia come l'area di intervento si collochi, per quanto concerne le componenti naturalistico-ambientali, in (SV4) Aree rurali di specifico interesse paesaggistico in cui l'art. 32 delle N.d.A. riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4: "a. le aree sommitali costituenti fondali e skyline; b. i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati; c. i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento agli aspetti di cui all'articolo 19 e all'articolo 25, comma 2; sono ricompresi fra questi i Tenimenti storici dell'ordine Mauriziano di cui all'articolo 33, comma 9. d. i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali; e. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, distinguendo: I. le risaie; II. i vigneti".

5



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

03/06/2021

\*

L'area di intervento inoltre ricade:

1. nella zona fluviale, interna ed allargata, art. 14 delle N.d.A. Sistema idrografico: "le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a., b., c. del comma 2; le zone fluviali "interne" comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b. del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche".
2. art. 20. delle N.d.A. Aree di elevato interesse agronomico in cui il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione;

1.2) Beni architettonici

Non si rileva la presenza di beni culturali architettonici nell'area di intervento.

1.3 Beni Archeologici:

[1.3.a.] Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non sono presenti.

[1.3.b.] Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non sono presenti nell'area di intervento.

[1.3.c.] Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non sono presenti nell'area d'intervento.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminata la documentazione progettuale consultabile in formato elettronico sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica al seguente link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7860/11468>;

considerato l'esito dell'incontro tecnico di presentazione del progetto da parte [del Proponente], in apposita riunione tenutasi su piattaforma on-line in data 14/05/2021, al fine di comprendere la proposta progettuale definitiva e ricostruire l'iter autorizzativo delle opere, a tutt'oggi in corso a valle dell'espressione del giudizio di VIA rilasciato su progetto diverso da quello oggi in valutazione con provvedimento dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio [e del mare] n. DEC DSA n° 1432 del 29/12/2005;

vista la comunicazione trasmessa dall'allora Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con prot. 4774 del 28/03/2017 (cfr. Allegato 1) a riscontro della comunicazione prot. 4826 del 24/02/2017 della Regione Piemonte;

visto il parere rilasciato dall'allora Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con nota prot. 16475 del 08/10/2018 (cfr. Allegato 2) in seno alla Verifica degli adempimenti della fase finale di VIA ai sensi del D. lgs 152/2006 e alla Convocazione della riunione di verifica formale a seguito della Cds per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D. lgs 387/2003 DEC/DSA 1432 del 29/12/2015. Riunione del 08/10/2018, in cui si ribadisce l'assenso al progetto modificato secondo le richieste;

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, a seguito della suddetta dichiarazione di compatibilità ambientale avvenuta nel 2005 su un progetto diverso da quello oggi oggetto di valutazione, e, considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle Norme di Attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, per quanto di competenza, si osserva quanto segue:

premesso che l'intervento nella sua versione originaria aveva ottenuto, come sopra riportato, giudizio positivo di compatibilità ambientale con provvedimento n. DEC DSA n° 1432 del 29/12/2005, nell'ambito del quale procedimento VIA l'allora Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici ha reso il proprio parere in senso favorevole, con prescrizioni, con nota prot. n. BAP.S02/39.19.04/3589 del 25/10/2005;

vista la successiva concessione di derivazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 461-21990/2014 dalla Provincia di Torino;

considerato che l'intervento oggetto di valutazione riguarda il progetto di ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica (ex Cima), i cui ruderi sono a tutt'oggi presenti nel tratto di fiume a valle dell'abitato di Ivrea, località Torre Balfredo, e che, in particolare vengono ora proposte alcune varianti al progetto di ricostruzione dei manufatti e lo spostamento del corpo della centrale sulla sponda sinistra orografica della Dora, ammorsando il nuovo corpo di fabbrica alla parete arginale;

considerata la situazione vincolistica rilevata in precedenza, e quindi la necessità-nelle successive fasi procedurali, di dover accertare la sussistenza o meno del vincolo di cui all'art. 142, c. 1, lett. b), del D.lgs 42/2004 stante la presenza dei laghetti di cava negli ambiti limitrofi a quelli destinati ad essere occupati dalle lavorazioni;

considerato, inoltre, che per quanto concerne le componenti paesaggistiche indicate dal sopravvenuto Ppr, si rileva la necessità di approfondire il quadro conoscitivo dell'ambito oggetto dei lavori, rispetto agli articoli delle N.d.A. sopraccitate, in cui ricadono le lavorazioni in progetto (artt. 14, 16, 20 e 32), e predisporre una Relazione paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, allo scopo di verificare con maggior attenzione la compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche prevedendo apposite fotosimulazioni del progetto inserito nel contesto di riferimento, valutando l'incidenza effettiva delle nuove volumetrie, considerandone i dettagli architettonico-compositivi, i valori estetico-percettivi rispetto al contesto e l'impatto generato dal complesso degli interventi sulla compagine vegetazionale;

per quanto fino ad ora illustrato, in ragione delle ulteriori modifiche intervenute sul progetto e sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, si ravvisa la presenza di un contesto territoriale sensibile, caratterizzato dalla diffusa presenza di aree tutelate e di significative emergenze in ambito paesaggistico. Sebbene sia possibile ravvisare un miglioramento nella proposta progettuale rispetto alla percezione paesaggistica, si ritiene necessario sin d'ora dover rappresentare che non è possibile in questa fase escludere la presenza di impatti potenziali significativi e negativi generati dalla variante di progetto in questione sul contesto di riferimento.

Per quanto concerne l'Area funzionale Patrimonio Architettonico;

non si evince l'interessamento di beni culturali architettonici per la realizzazione dell'intervento previsto.

Per quanto concerne l'Area funzionale Patrimonio Archeologico;

considerato che la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è rimasta invariata rispetto



a quanto già valutato con il Dec. VIA 1432 del 2005 e verificato che l'intervento in progetto qui oggetto di valutazione non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria;

visto il parere - citato nello Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi "SPA", cfr. p. 65) - attinente alla tutela archeologica emesso dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie con nota prot. n. 1596 del 21/02/2014 (cfr. Allegato 3), in seno all'istanza depositata dal Proponente in sede di Autorizzazione Unica;

esaminata la documentazione progettuale trasmessa come VPIA (cfr. Allegato 4), in allegato alla suddetta istanza tuttavia non riconsiderata nello SPA;

considerato che le aree prese in esame nel 2013 dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico non sono le stesse dell'intervento oggi oggetto di valutazione che prevede lo spostamento del corpo della centrale, e della maggior parte delle opere di cantierizzazione, sulla sponda sinistra orografica della Dora Baltea;

preso atto che l'attività di survey realizzata nel settembre 2013 per la VPIA è stata condotta in modo diretto unicamente lungo la sponda destra del fiume Dora Baltea (dove si localizzavano la maggior parte delle opere), mentre la sponda sinistra "non è stata raggiunta direttamente, una volta verificata la presenza della fitta vegetazione arborea ed arbustiva" (cfr. Allegato 4, p. 29);

per quanto fino ad ora illustrato, in ragione delle ulteriori modifiche intervenute sul progetto, si ritiene opportuno segnalare che la Valutazione di rischio archeologico proposta nel 2013, stante la delocalizzazione delle opere rispetto al progetto originario, possa mutare e, di conseguenza, anche le valutazioni di competenza formulate nella nota prot. n. 1596 del 21/02/2014 dell'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

Questa Soprintendenza, dunque, per quanto di competenza, visti i pareri in precedenza espressi, considerate le variazioni progettuali che allo stato attuale non consentono di poter escludere possibili impatti significativi e negativi della variante di progetto in parola sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, esaminati gli elaborati consultabili per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ritiene necessario assoggettare a VIA il progetto in variante di cui trattasi.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti >;

considerato che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, e il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 31/05/2021, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, **Tutela del paesaggio**, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 28/05/2021, per le Aree funzionali del **Patrimonio archeologico** e del **Patrimonio architettonico**, concordando, il 31/05/2021, il Servizio III sulla non evenienza di potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale di relativa competenza e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, lo stesso Servizio III ha ritenuto di condividere, per le medesime vie brevi, gli aspetti di propria competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP del 28/05/2021, senza l'espressione di un relativo formale contributo istruttorio;

considerato che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 18993 del 03/06/2021, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Nel dare seguito alla nota prot. 14514 del 30.4.2021 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 9823 del 28.5.2021 (con i rispettivi allegati, tra cui la VPIA 2013, che ne costituiscono parte integrante), acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 18582 del 31.5.2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino (di seguito "Soprintendenza") ha



espresso le proprie valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne gli strumenti di tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

**"1.3 Beni Archeologici:**

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non sono presenti.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non sono presenti nell'area di intervento.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non sono presenti nell'area d'intervento".

Considerato che il progetto di ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica, già valutato con il Decreto di VIA n. 1432/2005, ha subito le varianti presentate nell'ambito del presente procedimento, la Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni relativamente all'impatto delle opere di progetto sul contesto archeologico dell'area interessata.

Constatato che la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è rimasta invariata rispetto al precedente progetto di cui al citato Decreto VIA 1432/2005, l'Ufficio territoriale richiama il parere reso dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie prot. n. 1596 del 21.02.2014, citato nello Studio Preliminare Ambientale del presente procedimento (di seguito "SPA", cfr. p. 65).

Il citato parere n. 1596/2014 relativo alla tutela archeologica era stato fornito sulla scorta delle risultanze dell'elaborato di Valutazione Preliminare di Interesse Archeologico del 2013, che però rappresentava una situazione parziale di rischio archeologico, in particolare l'attività di survey si era svolta limitatamente alle aree interessate dal precedente progetto, ovvero lungo la sponda destra del fiume.

Pertanto, stanti le varianti progettuali proposte nell'ambito del presente procedimento rispetto al progetto originario, che comportano tra gli altri interventi lo spostamento delle opere sulla sponda sinistra orografica della Dora Baltea, la Soprintendenza "[...] ritiene opportuno segnalare che la Valutazione di rischio archeologico proposta nel 2013 [...] possa mutare e, di conseguenza, anche le valutazioni di competenza formulate nella nota prot. n. 1596 del 21/02/2014 dell'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie" e, di conseguenza, "ritiene necessario assoggettare a VIA il progetto in variante di cui trattasi" al fine di valutare i possibili impatti significativi e negativi rispetto al patrimonio archeologico.

Tutto ciò premesso questo Servizio, consultata la documentazione progettuale d'interesse pubblicata sul sito web dell'Autorità competente, visti gli allegati al parere della Soprintendenza, per quanto di competenza concorda con quanto espresso nella citata nota n. 9823/2021 dell'Ufficio territoriale, condividendo la necessità di assoggettare a VIA il progetto di cui trattasi >;

**considerato** che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale, riguarda interventi di adeguamento e ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica, da realizzarsi nel comune di Ivrea, proposti a seguito degli approfondimenti eseguiti e delle mutate condizioni economiche che si sono verificate negli ultimi anni. Il progetto, nella originaria formulazione, ottenne nel 2005 un giudizio positivo di compatibilità ambientale di competenza statale (con DM-VIA n. DEC/DSA/2005/1432 del 29/12/2005, di seguito citato); per il medesimo progetto è stato necessario proporre delle modifiche che riguardano, sulla



base di quanto dichiarato dal Proponente, la riduzione del salto medio disponibile e delle portate medie derivate, la sostituzione di quattro paratoie a settore con 6 paratoie piane, lo spostamento del fabbricato della centrale di produzione in sponda sinistra orografica e l'adeguamento delle sistemazioni spondali con eliminazione del rivestimento in massi ciclopici. Il progetto, inoltre, prevede la demolizione di ruderi preesistenti e la ricostruzione, nel medesimo punto, di una nuova opera di sbarramento trasversale e delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto idroelettrico nel suo insieme. Il progetto propone, sin dalla presente fase, anche la realizzazione di una viabilità ciclabile lungo la sponda destra della Dora Baltea e in parte in sponda sinistra, che consentirà di unire il centro città con le aree a sud dell'abitato di Ivrea. Tale intervento, così come dichiarato dal Proponente, consente di valorizzare l'auspicato Parco fluviale della Dora - previsto dal PRGC 2030 e dal PTCP della città metropolitana di Torino -, che costituirebbe asta di collegamento tra l'arco montano-collinare e la piana agricola con estensione fino al lago di Candia e potenzialmente oltre fino al parco del Po;

**considerato** che il Proponente, nello *Studio Preliminare Ambientale* (cfr. paragrafo 2.6 *PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE*, p. 28), fa riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (PPR), nella sua versione approvata nel 2017, citando le relative previsioni e prescrizioni;

**considerato** che, il suddetto Piano Paesaggistico regionale approvato nel 2017, ha identificato "... l'ambito fluviale della Dora Baltea [il quale] mantiene elementi di elevato interesse naturalistico e paesaggistico ..." (così come riconosciuti nel Catalogo dei Beni Paesaggistici del PPR - Prima parte, cfr. scheda B075, relativa alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei Comuni di Mazzè e Villareggia");

**viste**, tra le altre, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico - che sebbene non interessino direttamente l'area di intervento -, riguardano, comunque, l'ambito fluviale della Dora Baltea e sono identificate dalle schede contenute nel Catalogo dei Beni Paesaggistici - Prima Parte del Piano paesaggistico regionale:

- A107: *Approvazione dell'elenco redatto dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Aosta;*
- A110: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del Comune di Mazzè;*
- B075: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei Comuni di Mazzè e Villareggia;*

**considerato** che il sito di intervento comprende aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 2, lettere c) e g) del D. Lgs. 42/2004;

**considerato** che l'intervento di cui trattasi si inserisce in un territorio a vocazione agricola;

**considerato** quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare agli articoli 14 "Sistema idrografico", 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" e 20 "Aree di elevato interesse agronomico";

**considerato**, in particolare, quanto previsto dalla prescrizione [11] del suddetto articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale che riporta:

"... a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostruzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori



*caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale ...";*

**visto e considerato** il Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/1432 del 29/12/2005 con il quale si esprime < ... **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla ... richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata dalla Società Edil Samar S.r.l., per le "Opere di ripristino e ristrutturazione di derivazione dalla Dora Baltea per usi idroelettrici - Impianto ex Cima" ... >, nel rispetto delle prescrizioni nel medesimo decreto impartite;

**considerato** che l'allora Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, con nota prot. n. BAP.S02/39.19.04/3589 del 25/10/2005, ha espresso, nell'ambito del suddetto procedimento VIA di competenza statale, "... **parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale delle opere proposte, nel rispetto delle prescrizioni [impartite] e di quelle dettate dalla Regione Piemonte nella Delibera della Giunta Regionale n. 40-11703 del 09/02/2004, relative alle opere di compensazione paesaggistica ... e di mitigazione degli impatti paesaggistici...** >;

**considerato** che il progetto di cui trattasi è stato oggetto di verifiche di ottemperanza da parte dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale con provvedimento direttoriale prot. n. m\_ante.DVA.RD.R.143 del 27/03/2018 ha determinato < ... **l'ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 3 di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/1432 del 29 dicembre 2005 relativo al progetto "Ricostruzione traversa di derivazione delle acque del Fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica da circa 3 MW" da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO) proposto dalla Società Edil Samar S.r.l..."** >;

**visti** i pareri precedentemente espressi dagli Uffici territoriali allora competenti di questo Ministero e allegati al parere del 28/05/2021 della competente **Soprintendenza ABAP di Torino** ossia:

- parere espresso dall'allora **Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie** prot. n. 1596 del 21/02/2014, di seguito integralmente riportato:

*< Con riferimento ai documenti progettuali trasmessi da codesta Società con nota del 29/11/2013, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 11026 del 06/12/2013, esaminati gli elaborati allegati, si comunica quanto segue.*

*Sulla base della documentazione agli Atti dell'Ufficio, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Ivrea.*

*Si concorda tuttavia con le valutazioni espresse dalla relazione di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, che gradua fra il basso e il medio l'indice di rischio archeologico a seconda delle diverse tipologie di lavorazioni previste.*

*Per quanto concerne le opere in alveo e quelle di difesa spondale, trattandosi per lo più di ristrutturazione e ripristino di opere già esistenti in area interessata da ricorrenti episodi alluvionali, si considera assai remota la possibilità che vengano intercettate strutture o depositi archeologici conservati e si ritiene pertanto superfluo il controllo archeologico degli scavi.*

*Per quanto riguarda invece l'edificio della centrale e gli edifici di servizio, poiché la ristrutturazione in progetto sembra comportare un significativo ampliamento delle strutture, si ritiene opportuna l'esecuzione di alcuni sondaggi esplorativi, la cui esatta ubicazione potrà essere concordata, prima dell'esecuzione, secondo una pianificazione che tenga conto delle caratteristiche morfologiche dell'area.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Quanto alla realizzazione di un passaggio per l'ittiofauna in corrispondenza dell'antico alveo del Cornetto, che comporterà con tutta probabilità un rimodellamento degli argini, poiché la tipologia dell'intervento sembra escludere la possibilità di eseguire saggi di scavo preventivi, le operazioni di scavo dovranno essere eseguite sotto controllo archeologico.

Ricordando che gli accertamenti archeologici richiesti ex art. 95 del D. Lgs. 163/2006 dovranno essere condotti da operatori archeologi dotati dei requisiti previsti dalla citata normativa, si richiede che la presente nota venga acquisita agli atti della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 24/2/2014, cui questa Amministrazione non potrà prendere parte a causa di impegni pregressi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti >;

- parere espresso dall'allora **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** prot. n. 4774 del 28/03/2017, di seguito integralmente riportato:

< In relazione all'oggetto [nota DG ABAP: Leggasi Produzione Energia da Fonte rinnovabile – nuovo impianto idroelettrico ex Centrale Cima – Trasmissione Progetto aggiornato – Parere preventivo Regione Piemonte – Fiume Dora – località Torre di Balfredo/ex centrale Cima], ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, questo Ufficio, con riferimento al parere preventivo prot. 4826/2017 del 24/02/2017, trasmesso per conoscenza dal competente Settore regionale Territorio e Paesaggio, e acquisito agli atti dell'U.S. con prot. 2953 del 24/02/2017, comunica quanto segue.

Si condivide la valutazione sostanzialmente negativa sottesa al parere suddetto, in cui è evidenziato il permanere dei nodi di criticità illustrati dagli enti di tutela ai progettisti nel corso degli incontri esperiti, ed in particolare l'eccessivo impatto sotto il profilo volumetrico/dimensionale, della nuova soluzione di edificio centrale prospettata; pur nella condivisione delle soluzioni proposte sotto il profilo strettamente materico e stilistico, si evidenzia infatti come non sia avvenuto il richiesto ridimensionamento in altezza del locale centrale termica (a maggior ragione ricordando che trattasi di centrale con turbine incassate in alveo), il cui impatto visivo è particolarmente penalizzante, anche in ragione della sua collocazione in alveo e non sulla sponda;

Si evidenzia inoltre come la documentazione pervenuta non illustri, contrariamente a quanto dichiarato dai progettisti, una soluzione migliorativa rispetto a quella illustrata durante gli incontri, ma, al contrario riproponga la stessa soluzione volumetrica e dimensionale già prospettata nell'ottobre 2014, di cui i competenti Enti avevano prontamente segnalato le criticità (si allegano fotosimulazioni del 2014 e del 2017 per confronto).

Fermo restando che il parere vincolante dell'Ufficio scrivente verrà rilasciato ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 46/04 previa presentazione della versione definitiva del progetto, e del conseguente rilascio di parere da parte del competente settore regionale, si resta ugualmente a disposizione per la valutazione di aggiornamenti della proposta progettuale che, nel superare le criticità indicate, come già suggerito, si mostrino adeguatamente compatibili con l'ambito fluviale della Dora [B]altea ed il pregio paesaggistico peculiare dell'area oggetto di intervento.

Si resta in attesa di aggiornamenti in merito e si ringrazia >;

- parere espresso dall'allora **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** prot. n. 16475 dell'8/10/2018, di seguito integralmente riportato:

< Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla città metropolitana di Torino ed in riferimento alla riunione di verifica dell'8.10.2018 di cui all'oggetto [nota DGABAP: leggasi Ricostruzione traversa di derivazione delle acque del Fiume Dora Baltea con annessa centrale da ca. 3MW – Fiume Dora Baltea];

12



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

03/06/2021

Considerato che il proponente, con nota in data 7.8.2018 ha ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pronuncia positiva di verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 3 di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/1432 del 29.12.[2005];

Considerato che la scrivente Soprintendenza si era già espressa ripetutamente in sede di conferenza dei servizi ed anche a seguito di incontri tecnici con i proponenti l'iniziativa;

Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e le relazioni pervenute;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, ritiene che le soluzioni progettuali adottate soddisfino le prescrizioni contenute nei precedenti pareri espressi dalla Scrivente. Sarà cura del proponente l'iniziativa [di] sottoporre alla Scrivente medesima opportune campionature in corso d'opera afferenti le varie soluzioni di finiture previste onde poter esprimere parere di competenza in merito.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta >;

**visto** quanto ulteriormente allegato dalla competente Soprintendenza ABAP di Torino al parere del 28/05/2021, ossia, la "Tavola delle attestazioni archeologiche e del rischio archeologico relativo" e la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" redatta nel 2013;

**considerato** che per il presente progetto, così come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, il 21/03/2013 è stato avviato il procedimento di Autorizzazione Unica, tutt'ora in corso in quanto "... il 13/05/2019 il Comune di Ivrea ... ha espresso la forte volontà di supportare l'iniziativa promossa ...[da] Edil Samar Srl e chiesto una proroga dei termini dell'Autorizzazione Unica al fine di consentire [al Proponente] di apportare al progetto quelle modifiche necessarie a rendere economicamente sostenibile l'iniziativa ..." (cfr. pp. 3 e 5 dello SPA);

**considerato** che il presente progetto è stato oggetto di valutazione preliminare da parte del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, conclusasi con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0041170 del 03/06/2020, con la quale l'Autorità competente ha comunicato che "... le modifiche proposte potevano avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi e pertanto necessitavano [dello] svolgimento di una verifica di Assoggettabilità a VIA ...";

**considerato** che il progetto oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA, così come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, è diverso rispetto a quello allora oggetto di valutazione di impatto ambientale, dal momento che, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, si è reso necessario dover apportare alcune modifiche rispetto al progetto originario (cfr. p. 1 dello SPA);

**considerato** che il progetto oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA, riguarda le seguenti modifiche rispetto al progetto originario e alle opere compensative (cfr. p. 67 dello SPA):

1. aggiornamento dei parametri concessori;
2. sostituzione delle paratoie a settore con n. 6 paratoie piane;
3. spostamento del fabbricato della centrale di produzione in sponda sinistra idrografica;
4. modifica alla viabilità di accesso al fabbricato di centrale;
5. modifiche architettoniche all'edificio di centrale;
6. realizzazione delle sistemazioni spondali in terra con parziale eliminazione dei rivestimenti in massi ciclopici;
7. aggiornamento tracciato scala pesci;
8. aggiornamento tracciato linea elettrica;

**considerato** che il progetto di cui trattasi, così come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, prevede, oltre agli interventi sopra citati, anche la demolizione delle strutture preesistenti (ben evidenti



nell'elaborato denominato *Relazione fotografica*, codice elaborato 12 -Relazione-Fotografica), in particolare di "... un manufatto significativo rimasto integro costituito da un blocco di fondazione in calcestruzzo e struttura scatolare con riempimento di pietrame che si estende per una lunghezza di circa 45 metri e una larghezza di 11 metri e che la fondazione ha quota all'intradosso di circa 224,80 metri slm ..." come anche di "... una lunga serie di palancole, per una lunghezza complessiva di 50-60 [metri], la cui realizzazione non trova date documentalmente certe ..." (cfr. p. 7 dello SPA);

**considerato** che nello *Studio Preliminare Ambientale*, il Proponente al paragrafo 4.7.1.1. *Analisi degli impatti in fase di cantiere* accenna alle attività di demolizione previste, senza tuttavia fare alcuno specifico riferimento alle modalità di demolizione delle opere preesistenti, alle fasi previste per tali attività e ai necessari accorgimenti da utilizzarsi per preservare l'area interessata, anche al fine di consentire una valutazione complessiva degli impatti significativi e negativi delle opere di demolizione sul contesto ambientale e paesaggistico interessato;

**considerato** che il Proponente, in merito al progetto in valutazione ha comunque rivisto "... gli aspetti architettonici e volumetrici dell'edificio [della] centrale e delle opere di sbarramento ... riducendo l'ingombro dell'edificio di centrale ...", (cfr. p. 82 dello SPA) così come allora richiesto dall'Ufficio periferico territorialmente competente di questo Ministero, tuttavia, tale revisione progettuale non è stata adeguatamente graficizzata in riferimento al contesto in cui insiste l'opera, anche tramite l'elaborazione di fotoinserimenti, bensì è stata concepita in maniera isolata così come riportato nell'elaborato denominato "*Impianto Ex-Cima - Render*" che rappresenta la sola volumetria dell'impianto, senza, tra l'altro, rendere conto dei dettagli costruttivi, tipologici e materici delle opere (cfr. elaborato con codice IVR1-105-2-foglio-3);

**considerato** che, dalla disamina dello *Studio Preliminare Ambientale*, sebbene il Proponente riporti che "... All'interno dell'area di intervento non sono presenti aree di interesse archeologico vincolate ..." e che "... Con parere prot. n. 1596 del 04.04.19/294.4 del 21/02/2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie ha verificato che le opere non ricadono in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno della aree a rischio archeologico perimetrato nello strumento urbanistico vigente del Comune di Ivrea..." e, inoltre, che "... le considerazioni [riportate nel suddetto parere] sono da intendersi valide anche per le opere oggetto di variante ... essendo le aree interessate dai lavori le medesime [di] quelle già indagate tramite idonea Verifica preventiva dell'interesse archeologico ...", tuttavia, la competente Soprintendenza ABAP di Torino, nel proprio parere endoprocedimentale del 28/05/2021 ha segnalato come "... in ragione delle ulteriori modifiche intervenute sul progetto ... la Valutazione di rischio archeologico proposta nel 2013, stante la delocalizzazione delle opere rispetto al progetto originario, possa mutare e, di conseguenza, anche le valutazioni di competenza formulate ... [dall'] allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie ..." (cfr. p. 5 del parere SABAP del 28/05/2021);

**considerato** che, dalla disamina dello *Studio preliminare Ambientale*, il Proponente riporta che l'intervento di cui trattasi "... si inserisce in un territorio a vocazione agricola, in un contesto caratterizzato dalla presenza di boschi più o meno stabili in funzione delle modificazioni dell'alveo della Dora Baltea, indotte dai cicli idrologici naturali ...", nonché "... all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 ..." (cfr. p. 25);

**considerato** che, così come dichiarato dal Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale*, < ... l'intervento proposto consente di valorizzare e potenziare l'auspicato "Parco fluviale della Dora", previsto dal PRGC 2030 e dal PTCP della città Metropolitana di Torino, che costituirebbe asta di collegamento tra l'arco montano-collinare e la piana agricola con estensione fino al lago di Candia e potenzialmente oltre fino



al parco del Po... >, tuttavia, gli elaborati predisposti, non risultano sufficienti a descrivere e rappresentare l'effettivo incremento delle potenzialità del predetto Parco, derivanti dalla realizzazione delle opere connesse al progetto di cui trattasi, pur volendo prendere atto dell'intenzione del Proponente di progettare la viabilità ciclabile lungo le sponde della Dora Baltea e la relativa area pic-nic così come riportato nello SPA;

**considerato** che il Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale* riporta che "... L'opera in oggetto non interessa zone gravate da usi civici ..." di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 42/2004 (cfr. p. 25 dello SPA), tuttavia senza allegare allo SPA documenti comprovanti tale inesistenza nelle aree interessate dal progetto, che invece il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte individua comunque nel comune di Ivrea;

**considerato** che la competente Soprintendenza ABAP, nel suddetto parere endoprocedimentale del 28/05/2021, ha evidenziato che, per quanto attiene la tutela del paesaggio, è necessario "... approfondire il quadro conoscitivo dell'ambito oggetto dei lavori, rispetto agli articoli delle N.d.A. ... in cui ricadono le lavorazioni in progetto ... verificare con maggiore attenzione la compatibilità paesaggistica dell'intervento anche prevedendo apposite fotosimulazioni del progetto inserito nel contesto di riferimento ..." e che "... in ragione delle ulteriori modifiche intervenute sul progetto ... si ravvisa la presenza di un contesto territoriale sensibile, caratterizzato dalla diffusa presenza di aree tutelate e significative emergenze in ambito paesaggistico ..." pertanto "... non è possibile in questa fase escludere la presenza di impatti potenziali significativi e negativi generati dalla variante di progetto in questione ..." (cfr. p. 4);

**considerato** che la competente Soprintendenza ABAP, nel suddetto parere endoprocedimentale del 28/05/2021, ha evidenziato che, per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico, "... l'attività di survey realizzata nel settembre 2013 per la VPIA è stata condotta in modo diretto unicamente lungo la sponda destra del fiume Dora Baltea ... mentre la sponda sinistra non è stata raggiunta ..." e che, di conseguenza "... le valutazioni di competenza formulate [il] 21/02/2014 [dall'] allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie ..." devono essere aggiornate allo stato attuale delle varianti proposte e, pertanto, possono essere oggetto di modifica delle relative conclusioni (cfr. p. 4);

**considerato**, comunque, che dovrà essere anche opportunamente verificata la fattibilità delle attività di realizzazione e/o recupero dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri richiamati nello SPA (cfr. p. 61) in relazione all'inserimento paesaggistico di tali interventi nel contesto di riferimento, tramite l'adozione di opportuni accorgimenti progettuali secondo un più approfondito livello di dettaglio e in vista delle intervenute disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte dell'ottobre 2017;

**considerato**, inoltre, che gli interventi di progetto, non attengono alla sola riqualificazione delle strutture esistenti ma riguardano anche la demolizione di opere significative e la ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica, che, tra l'altro viene spostata in sponda sinistra idrografica rispetto al progetto originario, prevedendo l'ammorsamento del nuovo corpo di fabbrica alla parete arginale, generando, di conseguenza, un impatto significativo sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio diverso rispetto a quello già valutato con la dichiarazione di compatibilità ambientale avvenuta nel 2005;

**considerato** che l'opera di cui trattasi, costituisce, comunque, un intervento di forte impatto paesaggistico, stante il contesto di riferimento in cui si inserisce e le proprie caratteristiche, già solo per la stessa tipologia di opera, nonostante siano state apportate modifiche in termini dimensionali delle parti costituenti l'opera oggetto di valutazione;

**considerato**, comunque che la localizzazione dell'intervento di cui trattasi riguarda un'area vincolata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 di rilevante sensibilità paesaggistica che risente, comunque dell'impatto delle opere realizzate;



**considerato**, comunque, che, il Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale* dichiara che "... le modifiche proposte hanno l'intento di ottenere una riduzione globale degli impatti e dei relativi costi del progetto originario; sono quindi da considerarsi integrative e rispettose delle prescrizioni formulate in sede di emissione del decreto di compatibilità ambientale prot. n. DSA 2005-0033768 del 29 dicembre 2005 e nella successiva verifica d'ottemperanza (prot. DVADEC-143 del 27 marzo 2018), senza in alcun modo determinare opere di variante sostanziale ...", tuttavia, dalla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale nel 2005, è intervenuta l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale nel 2017 con le relative previsioni e prescrizioni;

**considerato** che, nell'elaborato denominato *Relazione Forestale* (cfr. elaborato con codice 8 - *Relazione-Forestale*, pp. 27 e 28), il Proponente ha stimato la superficie boscata oggetto di trasformazione pari a "... 81625,433 ..." metri quadri, provvedendo a formulare una stima economica della compensazione, senza tuttavia prevedere opzioni alternative di compensazione, che avrebbero potuto riguardare il ripristino e/o la riqualificazione di ulteriori aree anche prossime a quelle di intervento;

**considerato** che, il *Piano di monitoraggio ambientale* redatto dal Proponente (cfr. elaborato con codice 11-PMA-Dora-Baltea), in particolare la Tabella 2 - *Schema annuale della frequenza dei monitoraggi*, dovrà individuare, tra le varie componenti, anche quella vegetazionale, indicando opportunamente le tempistiche di monitoraggio *post-operam* che dovranno essere svolte a cadenza almeno semestrale e non annuale stante la sensibilità paesaggistica del contesto di riferimento, diversamente da quanto previsto dal *Progetto di recupero ambientale* in cui "... Si prevede di eseguire i rilievi per 5 anni dall'impianto nella prima quindicina del mese di settembre ..." (cfr. elaborato con codice 9-Progetto-di-recupero-ambientale, paragrafo 1.9 **MONITORAGGIO POST IMPIANTO**, p. 26);

**considerato**, ancora, che dagli elaborati predisposti, non risultano esaustivamente rappresentati e definiti tutti gli interventi di mitigazione e compensazione degli impatti sulle componenti paesaggistiche (cfr. elaborati con codici IVR1-042-1-RIPIANTUMAZIONI-Planimetria, IVR1-042-1-RIPIANTUMAZIONI-Sezioni-Tipiche e IVR1-052-0), anche in relazione alla fase di cantiere;

**considerato**, pertanto, che dalla disamina dello *Studio Preliminare Ambientale* e della documentazione attinente al progetto di cui trattasi, non si possono comunque escludere i possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio, pur considerando il livello di approfondimento degli stessi elaborati redatti da Edil Samar S.r.l.;

**considerato** che, a seguito della dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto originario avvenuta nel 2005, è comunque intervenuta l'approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, con le relative previsioni e prescrizioni, rispetto alle quali, comunque, il Proponente ha compiuto una preliminare verifica, che non si ritiene esaustiva per le ragioni sopra esposte;

**viste e considerate** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere del 28/05/2021, sopra integralmente riportato;

**considerato** il contributo istruttorio del 03/06/2021 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

**sentito**, per le vie brevi, il 31/05/2021 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

**esaminato** lo *Studio Preliminare Ambientale* redatto dal Proponente e la documentazione tecnica allegata;

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello *Studio Preliminare Ambientale* di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5



prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

**visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare il Capo II – Semplificazioni in materia ambientale, l' articolo 50, "Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale", comma 1, lettera f), che ha modificato integralmente l'art. 19, Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione si applica "... alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e, pertanto, la predetta modifica si applica al presente procedimento;

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;

**visto e considerato** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

**viste** le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui ne costituiscono parte integrante;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**visto** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni

17



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

03/06/2021

A

e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**visto** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sia ridenominato "Ministero della cultura";

**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020;

**visto** il DM del Ministero della cultura 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236;

**visto** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;


**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006; considerato il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 28/05/2021; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II il 03/06/2021; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di dover chiedere al Ministero della transizione ecologica, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

 Responsabile del Procedimento  
AO-UOTT n. 1 - arch. Romina Muccio  
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

  
IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica GALLONI



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it